



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 www.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

Art. 1. –Istituzione.

E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato contadino", ubicato presso la Cascina Castello, per la vendita di prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione.

Art. 2 –Finalità.

Il mercato è gestito dal Comune di Castel Mella ed è normato in base al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

L'istituzione del mercato contadino ha lo scopo di:

- 1) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale e lo sviluppo e la valorizzazione delle aree rurali e montane;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- 4) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) avvicinare la produzione dei prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.
- 8) promuovere la conoscenza e l'importanza delle produzioni biologiche locali in quanto escludono l'utilizzo di sintesi e di organismi geneticamente modificati ma soprattutto mirano ad una tutela e valorizzazione del terreno agricolo.

Art. 3 -Soggetti ammessi.

Possono partecipare al mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell' azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia e Regioni Confinanti;

- vendita al mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti dell'art. 4 comma 6, del D.Lgs. 228/2001.

L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4 – Orari e posteggi.

Il mercato contadino si terrà nella fascia oraria stabilita dalla Giunta, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle giornate di 8 Dicembre 25 e 26 Dicembre 1° Gennaio 6 Gennaio Pasqua 25 Aprile 1 Maggio 2 Giugno e 15 Agosto.

Su richiesta dei partecipanti il Responsabile del Servizio potrà decidere o posticipare lo svolgimento del mercato contadino, relativamente alle giornate festive sopra indicate e compatibilmente ad altre manifestazioni od eventi presenti nello stesso luogo.

Il mercato contadino è costituito da un massimo di 08 posteggi.

Lo stand deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente.

Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

Art. 5 -Domanda di partecipazione.

I soggetti interessati a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta al Comune di Castel Mella, su apposito modulo predisposto dall'ufficio commercio, impegnandosi al rigoroso rispetto di quanto in esso dichiarato, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato. L'assegnazione degli stand ai richiedenti spetta all'Amministrazione Comunale.

Le domande vanno presentate presso l'Ufficio Protocollo.

La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 e successive modificazioni.

Art. 6 -Selezione delle aziende.

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 08 posteggi a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 3 del presente disciplinare che abbiano inviato, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune.

L'assegnazione avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Partecipazione alla fase sperimentale del mercato contadino

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta
- Azienda ubicata nel territorio Provinciale
- Azienda ubicata nel territorio Regionale
- Azienda ubicata nel territorio di altre Regioni confinanti
- Azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese

In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda all'ufficio attività produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda.

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio attività produttive del Comune interessato l'eventuale assenza.

Art. 7 -Cosa si può vendere.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori

- carni fresche
- prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati

E' vietata la vendita di animali vivi.

Nell'organizzazione del mercato contadino si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. La Giunta Comunale determinerà il numero massimo delle aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto. L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 –Prezzi.

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben esposti, fornendo anche sulle etichette indicazioni che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno periodicamente monitorati dagli uffici del Comune.

Art. 9 –Obblighi degli assegnatari di posteggio.

I posteggi non sono cedibili a terzi.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida scritta;
- sospensione dell'assegnazione dello stand;
- revoca dell'assegnazione dello stand.

Ogni azienda dovrà:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- altre cause debitamente documentate.

Sarà possibile, comunque, cessare ogni partecipazione con un preavviso di 1 mese. In tal caso, l'azienda perde ogni diritto al posteggio.

Nessuna responsabilità può derivare al Comune per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva

Servizi CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici e occasionali, dell'assegnatario stesso non allineati a leggi e/o regolamenti.

L'operatore partecipante al mercato è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'operatore o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Art. 10 Cosap e Tarsu.

L'ufficio tributi è competente per la determinazione e la riscossione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e per la determinazione e riscossione della Tarsu, secondo i vigenti regolamenti in materia.

Art. 11 -Disposizioni igienico-sanitarie.

L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004 e del D.lgs. n. 531 del 1992. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 12 -Attività collaterali.

All'interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati agricoli autorizzati. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 13 – Sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel regolamento per la disciplina del mercato agricolo e nel presente disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, nonché dall'eventuale Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.